

MEMORIA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUNARIA

*Audizione sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento della
giurisdizione tributaria*

1. Premessa e valutazione complessiva

A seguito dell'avvio della professionalizzazione della magistratura tributaria, il completamento del relativo assetto ordinamentale costituisce oggi la priorità centrale, affinché sia assicurato un sistema di garanzie e prerogative coerente con quello previsto per le altre magistrature dello Stato.

In via preliminare, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime apprezzamento per il percorso seguito dal Governo nell'esercizio della delega conferita dalla legge n. 111 del 2023, caratterizzato dalla collaborazione con l'organo di autogoverno. Tale metodo ha riconosciuto il ruolo del Consiglio quale principale interlocutore istituzionale nelle vicende riguardanti la giustizia tributaria, inclusa la disciplina dei giudici e dei magistrati tributari; il Consiglio auspica che esso continui a essere seguito in modo sempre più stringente ed efficace.

L'organo di autogoverno ha, d'altro canto, dimostrato quotidianamente di svolgere la propria attività con serietà, laboriosità e costanza, come attestato, tra l'altro, dalla collaborazione istituzionale assicurata e dalla gestione del primo concorso, concluso in tempi particolarmente rapidi per 170 magistrati tributari, che attualmente stanno svolgendo il tirocinio presso le nostre Corti, nonché dall'avvio della seconda procedura concorsuale per il reclutamento di ulteriori 180 magistrati tributari.

Il Consiglio esprime altresì apprezzamento per la posizione assunta dal Governo sul tema della ridefinizione dell'assetto territoriale delle Corti di giustizia tributaria. Anche in tale ambito, secondo un approccio di collaborazione istituzionale, sono state seguite le indicazioni del Consiglio di Presidenza dirette a contemperare l'efficienza organizzativa con i diritti di difesa, articolando l'intervento in due momenti, anche al fine di modulare in modo flessibile e graduale la ridefinizione dell'assetto territoriale sulla base di dati prossimi al momento della sua efficacia.

Il provvedimento all'esame rappresenta un momento importante per pervenire a un ordinamento pienamente coerente con il ruolo costituzionale della giurisdizione tributaria.

Tale processo, anche alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, deve essere orientato verso il progressivo consolidamento di uno status ordinamentale sempre più omogeneo rispetto alle altre magistrature, nel rispetto delle peculiarità proprie della giurisdizione tributaria e dei principi di autonomia, indipendenza e imparzialità che caratterizzano l'esercizio della funzione giurisdizionale.

L'effettivo completamento di tale percorso necessita, tuttavia, del progressivo superamento delle disparità di trattamento ancora esistenti rispetto alle altre magistrature professionali, anche sotto il

profilo economico, nella consapevolezza che la piena valorizzazione della funzione giurisdizionale tributaria non può prescindere da una coerente disciplina dello status del magistrato tributario.

Il completamento della riforma non riguarda tuttavia la sola disciplina dello status dei magistrati tributari, ma investe anche il progressivo rafforzamento dell'autogoverno, quale presidio essenziale dell'autonomia e dell'indipendenza della giurisdizione tributaria.

La creazione del Dipartimento della giustizia tributaria, separato dal Dipartimento delle finanze, non risolve il persistente problema della indipendenza e della terzietà della magistratura tributaria, dovuto principalmente all'inquadramento della magistratura professionale all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze. In attesa di una seria riforma ordinamentale, occorre un coraggioso e importante rafforzamento dell'organo di autogoverno.

Una riforma che non rafforzi l'istituto, quantomeno equiparandolo nei poteri, nelle strutture e nelle funzioni a quelli delle altre magistrature, sarà inevitabilmente monca in mancanza di un presidio fondamentale di autonomia e indipendenza della magistratura tributaria.

Numerose sono le richieste rivolte dal Consiglio alla politica in questa prospettiva, e a oggi ancora inattuata:

- la creazione di un ruolo autonomo del personale del Consiglio e non di dipendenti MEF;
- la creazione di una figura dirigenziale di prima fascia e almeno una terza figura di seconda fascia;
- l'istituzione di un ufficio studi e di un servizio informatico all'interno dell'organo di autogoverno.

Il potenziamento delle strutture del Consiglio e il distacco dai poteri organizzativi, funzionali e anche informatici del Ministero sono necessari per una reale affermazione dell'autonomia della magistratura tributaria.

Il Consiglio formula, pertanto, una valutazione complessivamente favorevole dello schema di decreto legislativo e ritiene opportuno sottoporre all'attenzione delle Commissioni alcune proposte di integrazione, finalizzate a completare il processo di armonizzazione della magistratura tributaria con le altre magistrature professionali. Si tratta di proposte già formulate nel parere reso sull'originario schema di decreto sottoposto dal Ministero all'attenzione del Consiglio.

Sarà poi da affrontare, in altra sede, e il Consiglio manifesta fin da ora la propria disponibilità, avendo delle proprie idee e una propria posizione ferma e chiara, il tema della procedura di infrazione che riguarda però la figura dei giudici tributari e non dei magistrati tributari cui è dedicato il testo oggi in esame, ferma la possibilità per il Consiglio di prevedere alcune peculiarità sul piano organizzativo collegate al carattere della non esclusività (ad esempio preferenza per i magistrati tributari nella partecipazione ai collegi nel periodo feriale).

Per tali ragioni, il Consiglio formula le seguenti osservazioni e proposte.

2. Struttura e finalità dello schema di decreto legislativo

Il decreto in esame, quindi, è strutturato oggi in soli due articoli, recanti:

- **Articolo 1** (*Modificazioni al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175*);
- **Articolo 2** (*Disposizioni di coordinamento*).

Prima di entrare nel dettaglio, va osservato in via generale che l'attuazione della delega sulla base degli specifici principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 19, comma 1, lettera m-bis), della citata Legge n. 111 del 2023, concernenti la disciplina dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari, da uniformare, nei limiti della compatibilità, a quella della magistratura ordinaria con riferimento, in particolare, alle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio era quanto mai necessaria ed urgente. Ciò, in considerazione del vuoto normativo che riguarda un numero sempre più ampio di magistrati tributari, non potendosi solo far riferimento allo sforzo più volte compiuto dal Consiglio di Presidenza di tentare di estendere i principali istituti alla base dell'Ordinamento giudiziario delle altre magistrature, sulla base di una interpretazione analogica e comunque coerente con il sistema.

3. Osservazioni sull'articolo 1

3.1 Inquadramento generale

Si prendono le mosse dall'art. 1 in relazione al quale può riportarsi quanto già osservato in merito alle norme contenute nell'originario schema di decreto legislativo, pregevole nel contenuto quanto alla previsione dell'istituzione di un ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, la valutazione dei servizi prestati presso le corti di giustizia tributaria, i concorsi di magistratura tributaria, l'attività di formazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria, i requisiti generali e la decadenza dall'impiego, il regime di incompatibilità.

3.2 Decadenza dei magistrati tributari

Si segnala l'opportunità di apportare modifiche alle disposizioni afferenti alla **decadenza dei magistrati tributari**. Nello schema di decreto, infatti, tramite la tecnica del rinvio mobile viene inclusa tra le ipotesi di decadenza dall'impiego la sopravvenuta perdita dei requisiti per l'originaria assunzione di cui all'art.7 del D.Lgs. 545/92, ossia *“essere cittadini italiani; avere l'esercizio dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari.”*

La parte relativa alle **contravvenzioni**, così formulata, comprenderebbe ipotesi punite anche solo a titolo colposo e financo casi nei quali il bene giuridico tutelato dalla norma contravvenzionale non sia stato effettivamente leso, ma solo messo in pericolo, prevedendo, quindi, la decadenza anche in ipotesi di condanna per fattispecie contravvenzionali, automaticamente e senza le garanzie previste dal procedimento disciplinare. Tale previsione, oltre ad essere certamente troppo rigida e di dubbia compatibilità costituzionale, determina una disparità di trattamento rispetto ai magistrati ordinari.

Analogha disparità si riscontra anche in relazione alla previsione di decadenza per *“condanne per delitti comuni non colposi”* di cui sempre alla lett. c) dell'art. 7 d.lgs. 545/92 per espresso rinvio

dell'art. 12. La materia, per la magistratura ordinaria, è disciplinata dall'art.12 co. 5 d.lgs. 109/06 che recita tra le altre ipotesi di rimozione la *“condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice”*. Tale passaggio, quindi, prevedeva che la decadenza operasse non solo limitatamente a certe ipotesi delittuose ma anche all'esito di un procedimento disciplinare, mentre nello schema di decreto è previsto un automatismo nell'applicazione di tale più grave sanzione. Infatti, per un magistrato ordinario una contravvenzione punita con l'arresto non produce mai un'uscita automatica, essendo necessaria la condanna per un delitto non colposo con una condanna di oltre un anno di reclusione, per la quale ultima ipotesi, però, in ogni caso, non scatta alcun tipo di automatismo ma si apre un procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura che può concludersi con la rimozione dalla carica, e quindi con un percorso con garanzie, potendo il magistrato difendersi e, qualora in sede penale la pena venisse sospesa, quel procedimento disciplinare si estingue. Sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza 6 - 28 marzo 2024, n. 51 (in G.U. 1^a s.s. 03/04/2024, n. 14), ha ridimensionato molto il procedimento per la rimozione dei magistrati ordinari, escludendo qualsiasi forma di automatismo. In particolare, la Corte ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante <<Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150>>, limitatamente alle parole “o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice”*. E tanto in ragione di principi di *“effettività”* e *“necessarietà”* di una valutazione in concreto sulla proporzionalità fra gravità della condotta e sanzione da comminare.

3.3 Incompatibilità territoriale

Anche quanto previsto nello schema di decreto in merito all'**incompatibilità** sulla base del territorio è troppo rigido e desta perplessità, determinando, anche questa fattispecie, una palese ed evidente disparità di trattamento rispetto alle altre magistrature professionali.

Giova segnalare che la norma introdurrebbe un trattamento peggiore rispetto a quello previsto all'art. 18 RD n. 12/1941 per i magistrati ordinari, applicabile anche ai magistrati amministrativi. Per questi ultimi, la fattispecie di incompatibilità assume una dimensione regionale esclusivamente in ragione dell'ambito territoriale della loro competenza. Tale impostazione non appare estensibile alla magistratura tributaria la cui competenza è strutturata su base provinciale o (in prospettiva) interprovinciale.

L'estensione ai magistrati tributari dell'incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1 bis, del D.lgs. n.545/1992 comporterebbe, in presenza di parenti che esercitano le funzioni previste dalle disposizioni suindicate, una incompatibilità non solo regionale, ma estesa anche alle province confinanti (e persino alle regioni confinanti nei casi di Corti di secondo grado) con la regione di

riferimento. La norma si traduce, infatti, come già più volte esposto, nell'assoluta incompatibilità di ogni magistrato tributario con coniugi, conviventi e parenti, fino al secondo grado, che esercitino attività di consulenza tributaria nell'ambito di una stessa regione. Può osservarsi come la norma risulti astrattamente applicabile non solo in caso di parente commercialista che svolga attività di assistenza giudiziale, ma, attesa la sua ampia formulazione, in ragione della mera parentela con un appartenente alla categoria professionale dei commercialisti, oltre a non essere in linea con le modifiche della realtà economica, sociale e professionale odierna in cui studi professionali di grandissime dimensioni, con centinaia di professionisti associati o affiliati e con sedi in diverse parti dell'Italia, svolgono attività di assistenza a clienti con sedi in tutte le regioni e province italiane. D'altro canto, in una prospettiva storico-evolutiva, la norma rinviene la sua origine nell'esigenza di evitare il persistente svolgimento di attività di consulenza o rappresentanza tributaria in giudici tributari che svolgevano anche differenti attività professionali, mentre non si adatta alla figura del magistrato tributario professionale che svolge in via esclusiva l'attività giurisdizionale, come non è prevista in altre magistrature professionali. Secondo un'interpretazione, la norma sembrerebbe anche operare una non omogenea e coerente disciplina tra lo svolgimento delle citate attività per parti private e parti pubbliche, creando una disparità di trattamento all'interno della stessa categoria dei magistrati. Ciò in quanto il comma 1-bis postula, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di incompatibilità, *"l'iscrizione in albi professionali"*, requisito naturalmente soddisfatto per i professionisti autonomi, ma non previsto dall'ordinamento per i funzionari degli enti impositori, che ben possono svolgere attività di difesa e rappresentanza in giudizio delle parti pubbliche senza provvedere all'iscrizione in alcun albo o elenco. Con specifico riferimento ai nuovi magistrati tributari professionali, l'assegnazione della sede in altra regione, precludendo definitivamente non solo la possibilità di scegliere la regione di appartenenza fin dall'inizio ma soprattutto di tornarci stabilmente in futuro, determinerebbe non solo un sacrificio significativo della vita personale, incidendo sull'organizzazione quotidiana e sulla stabilità dei rispettivi nuclei familiari, ma anche dello stesso percorso di crescita professionale, con una conseguenza che non appare proporzionata rispetto alle esigenze sottese alla citata disposizione. La finalità posta alla base della disposizione (e, precipuamente, quella di garantire l'imparzialità e l'indipendenza del magistrato rispetto a ipotetiche ingerenze familiari) può essere salvaguardata tramite misure più contenute, tra le quali figura, in via immediata, l'istituto dell'astensione nei giudizi in cui la parte sia assistita dal parente (misura che, più plasticamente, potrebbe proporsi al fine di risolvere i concreti conflitti di interesse) ovvero mediante l'introduzione di una valutazione di incompatibilità in concreto rimessa alla valutazione del Consiglio analogamente a quanto previsto per la magistratura ordinaria. Tale soluzione consentirebbe di raggiungere il medesimo risultato di garanzia senza imporre un sacrificio tanto generalizzato (in via subordinata potrebbe immaginarsi di restringere l'ambito di applicazione della norma alla sola provincia di esercizio escludendo quelle limitrofe).

Si formula pertanto l'osservazione nel senso di adeguare, sul punto, la disciplina dei magistrati tributari a quella dei magistrati ordinari. Al fine di evitare una disparità di trattamento sarebbe altresì opportuno modificare in senso conforme anche la disciplina prevista per i giudici tributari, seppur in un altro veicolo normativo alla luce dei noti limiti previsti dalla legge delega. Peraltro, tale auspicabile intervento – in ordine al quale questo Consiglio si rende disponibile ad ogni possibile collaborazione redazionale – si presenta particolarmente opportuno ed urgente, cogliendosi l'occasione per evidenziare che l'impianto sanzionatorio previsto per i giudici tributari nelle applicazioni concrete ha

dato luogo ad un numero significativo di criticità. E ciò avuto riguardo in particolare, tra l'altro, alla formulazione delle fattispecie disciplinari, mancanti in via esplicita di alcune ipotesi significativamente ricorrenti (ad esempio il ritardo nel deposito dei provvedimenti), nonché di tutta la vasta gamma dei (gravi) illeciti extra-funzionali, sanzionabili solo in via interpretativa, nonché per le ipotesi di comportamenti particolarmente gravi, laddove la sanzione della destituzione parrebbe possibile soltanto in caso di recidive.

3.4 Illeciti disciplinari

Rilevante è la disciplina sugli **illeciti disciplinari** in cui possono incorrere i magistrati tributari sia durante l'esercizio delle loro funzioni che al di fuori di esse. Sono, inoltre, regolati gli illeciti disciplinari derivanti da reato ed è prevista come importante novità la disciplina dei casi nei quali il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria può disporre il trasferimento del magistrato sia all'esito del procedimento disciplinare sia, nei casi più gravi, in via cautelare e provvisoria.

4. Osservazioni sull'articolo 2

4.1 Coordinamento normativo

Con riferimento all'art. 2 lo stesso prevede puntuali interventi di coordinamento normativo con le disposizioni di status oggi previste solo per la magistratura ordinaria, amministrativa, militare e contabile. La finalità di detti interventi normativi è quella di estendere alla magistratura tributaria le norme e gli istituti applicabili all'ordinamento delle altre magistrature.

Si osserva però che rispetto alla versione precedentemente inviata al Consiglio di Presidenza le norme richiamate sono nettamente inferiori rispetto a quelle elencate nel precedente art. 4 (quello omologo all'art. 2 odierno e relativo alla versione originaria) così potendosi creare il rischio di disparità di trattamento e comunque un lavoro di interpretazione per analogia da parte del Consiglio di Presidenza qualora ci fosse una necessità di armonizzare, oltre che possibili conseguenze sulla incostituzionalità della mancata estensione per disparità di trattamento.

Si suggerisce quindi di riprendere il contenuto del vecchio art. 4 nella sua interezza ma anche di prendere in considerazione le osservazioni già proposte dal Consiglio di Presidenza che, con riferimento proprio a tale aspetto aveva osservato che l'intervento normativo relativo all'art. 4 (oggi ridotto in modo non condivisibile nel suo contenuto) è di particolare pregio proprio perché attua quel necessario e inevitabile coordinamento normativo con le disposizioni di status oggi previste per le altre magistrature.

4.2 Trattamento economico

Con riferimento al **trattamento economico** dei magistrati tributari, il Consiglio rileva che l'art. 13-*bis* del d.lgs n. 545 del 1992 prevede, per i magistrati tributari reclutati mediante concorso pubblico, l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Tale previsione normativa costituisce un importante principio di equiparazione ordinamentale, la cui concreta attuazione rende, tuttavia, necessario un intervento chiarificatore, volto a definire con maggiore certezza l'ambito applicativo della clausola di compatibilità, in modo da evitare, tra l'altro, disomogeneità interpretative nell'applicazione della disciplina economica.

In quest'ottica, il Consiglio segnala l'opportunità di valutare l'estensione ai magistrati tributari del Fondo di previdenza del Ministero dell'economia e delle finanze e delle indennità previste per lo svolgimento di particolari funzioni, analogamente a quanto previsto per le altre magistrature speciali.

4.3 Accesso ai concorsi di secondo grado

Al fine di attuare una piena equiparazione della magistratura tributaria alle altre magistrature professionali, si propone di prevedere l'accesso ai magistrati tributari, in possesso della laurea in giurisprudenza, alla **partecipazione ai concorsi di secondo grado** e specificamente:

- **accesso al concorso per referendario TAR**, modificando l'art. 14, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971;
- **accesso al concorso per consigliere di Stato**, modificando l'art. 19, n. 3 della legge n. 186 del 27 aprile 1982;
- **accesso al concorso per Avvocato dello Stato**, modificando l'art. 4 della legge n. 103 del 3 aprile 1979, con l'introduzione di un apposito numero 2-bis);
- **accesso al concorso per referendario della Corte dei Conti**, modificando l'art. 12 della legge n. 20 del 20 dicembre 1961, con l'introduzione di un'apposita lettera c-bis);

Tali interventi risultano coerenti con il principio di progressiva equiparazione dello status dei magistrati tributari a quello delle altre magistrature;

5. Ulteriori disposizioni di coordinamento

Si segnalano inoltre le seguenti altre disposizioni normative in relazione alle quali può attuarsi il sopra detto coordinamento per armonizzazione:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 Settembre 2024, n. 161 recante Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 Ottobre 2023, n. 173 recante Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 Ottobre 2023, n. 195 recante Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
- DECRETO LEGISLATIVO 31 Dicembre 2024, n. 209 recante Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

- LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2 lettera p. recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
- INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE di cui alla LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196;
- Legge di contabilità e finanza pubblica e segnatamente l'art. 16. LEGGE 27 aprile 1982, n. 186 Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Art. 19, comma 1, lett. c), prevedere che l'anzianità da magistrato tributario possa legittimare alla partecipazione al concorso al Consiglio di Stato.
- DECRETO LEGISLATIVO 17 dicembre 2014, n. 198, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23, estensione ai magistrati tributari della possibilità di essere componente della commissione censuaria centrale così come previsto per i magistrati ordinari e amministrativi.

6. Ulteriori proposte di intervento

Il Consiglio ritiene, inoltre, opportuno sottoporre all'attenzione delle Commissioni parlamentari alcune ulteriori proposte di intervento, volte a completare il quadro normativo della magistratura tributaria e a rafforzarne la coerenza sistematica.

6.1 Accesso a incarichi istituzionali

Per quanto attiene all'**accesso a incarichi istituzionali**, si propone di estendere ai magistrati tributari la possibilità di essere nominati in modo espresso:

- componenti dei Collegi Consultivi Tecnici, mediante modifica dell'art. 2 dell'Allegato V.2 al decreto legislativo n. 36 del 2023;
- componenti dell'Unità per la semplificazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante modifica dell'art. 1, comma 22-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006;
- Presidente e componenti della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, mediante modifica degli articoli 7 e 10 del decreto legislativo n. 178 del 2009;
- Consigliere giuridico del Ministro, mediante modifica dell'art. 12, comma 5, della legge n. 246 del 2005.

6.2 Porto d'armi e tessera di riconoscimento

Risulta, altresì, opportuno estendere ai magistrati tributari la disciplina in materia di **porto d'armi**, mediante la modifica dell'art. 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, nonché prevedere l'adozione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze volto a disciplinare il rilascio della **tessera di riconoscimento** dei magistrati tributari ai sensi del D.P.R. n. 851/1967, sul modello di quanto previsto per la magistratura ordinaria dal D.M. Giustizia del 6 novembre 2007.

6.3 Cessazione del rapporto d'impiego e riammissione in servizio

Con riferimento all'art. 12-*bis* dello schema di decreto legislativo, recante la disciplina della **cessazione del rapporto d'impiego per dimissioni e della riammissione in servizio**, si propone di sostituire il rinvio all'Ordinamento giudiziario con il richiamo all'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), al fine di uniformare la disciplina prevista per i magistrati tributari a quella vigente per le altre magistrature speciali, coerentemente con quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 10 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, per la magistratura amministrativa, e dall'art. 60 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, per la magistratura contabile.

6.4 Iscrizione agli Albi professionali

Si propone, inoltre, di estendere ai magistrati tributari che cessino dalle funzioni la possibilità di **iscrizione all'Albo degli Avvocati**, analogamente a quanto previsto per le altre magistrature, nonché **all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**, mediante le necessarie modifiche della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

7. Conclusioni

Davanti a tale riforma, il Consiglio auspica che le ulteriori osservazioni formulate possano essere valutate favorevolmente nel prosieguo dell'iter parlamentare, nella prospettiva di completare il processo di piena equiparazione ordinamentale e professionale della magistratura tributaria alle altre magistrature dello Stato. Il Consiglio di Presidenza è, inoltre, chiamato ad una attività di interpretazione e di normazione secondaria di non poco momento ma si dichiara pronto a raccogliere la sfida a contribuire all'indipendenza e all'imparzialità dei magistrati tributari, così continuando sul progressivo sviluppo di un sistema sempre più conforme ai principi costituzionali.